



PROVINCIA DI VERONA
 Settore Ambiente
 Servizio Gestione Rifiuti
 Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 13 luglio 2020, rilasciata alla ditta Rotal Met s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, ubicato in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona (VR).

determinazione n. 2610/15 del 14 LUG. 2015

Decisione

Il dirigente¹ del Settore Ambiente della Provincia di Verona rinnova fino al 13 luglio 2020:

- l'autorizzazione rilasciata alla ditta Rotal Met s.r.l., con sede legale e sede operativa in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona (VR), per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi (come modificato, da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 1421/14 del 08 aprile 2014);
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione chimico-fisico e l'autorizzazione allo scarico nel suolo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, evitando fenomeni di ristagno delle acque e impaludamento del terreno.

Il presente rinnovo autorizzativo viene concesso richiamando la ditta al rispetto di quanto riportato alla sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

Fatto

Con determinazione n. 3829/10 del 15 luglio 2010 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha concesso *autorizzazione, fino al 15 luglio 2015, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, all'esercizio dell'impianto di depurazione ed allo scarico nel suolo delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, rilasciata alla società Rotal Met S.r.l., con sede legale ed operativa in via Vigasio n. 133 nel comune di Verona.*

Con determinazione n. 5637/13 del 24 dicembre 2013 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato *autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante non sostanziale proposto, dalla ditta Rotal Met s.r.l. relativamente al proprio impianto di*

¹ L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2015, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

trattamento di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, ubicato in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona.

Con determinazione n. 1421/14 del 08 aprile 2014 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha emesso provvedimento di *modifica dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata, con determinazione dirigenziale n. 3829/10 del 15 luglio 2010, alla ditta Rotal Met s.r.l. per il proprio impianto di trattamento di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, ubicato in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona.*

Con istanza² in data 13 gennaio 2015 la ditta Rotal Met s.r.l. ha fatto pervenire alla Provincia di Verona *domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto di recupero/smaltimento rifiuti, approvato con provvedimento della Provincia n. 3829/10 del 15/07/2010 e ss.mm.ii.*

A seguito della suddetta istanza della ditta, con nota³ in data 26 gennaio 2015, il dirigente del Settore Ambiente ha trasmesso *comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio presentato dalla ditta Rotal Met s.r.l., relativo all'impianto di recupero rifiuti in oggetto.*

In data 26 maggio 2015, a seguito di convocazione con nota⁴ dirigenziale in data 15 maggio 2015, si è tenuta, presso il Settore Ambiente della Provincia di Verona, una riunione istruttoria avente ad oggetto la valutazione della *domanda⁵ di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto in oggetto*, presentata dalla ditta Rotal Met s.r.l.. A conclusione della riunione, come risulta dal verbale trasmesso alla ditta ed agli Enti invitati con nota⁶ del dirigente del Settore Ambiente in data 29 maggio 2015, è stata ricordata *la necessità di integrare la documentazione già trasmessa, secondo quanto emerso nel corso della riunione istruttoria*, da parte della ditta Rotal Met s.r.l. Nella medesima nota dirigenziale in data 29 maggio 2015 veniva precisato che *fino all'acquisizione della suddetta documentazione integrativa, i termini per la conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto in questione sono da ritenersi sospesi.*

Con nota⁷ in data 18 giugno 2015 la ditta Rotal Met s.r.l. ha trasmesso alla Provincia di Verona, in riferimento all'*incontro istruttorio del 26.05.2015 [...], documentazione richiestaci per la conclusione dell'iter di rinnovo.*

Agli atti della Provincia di Verona risultano acquisiti:

- polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento⁸;
- polizza fidejussoria di garanzia relativamente alla gestione dei rifiuti⁹;
- nomina del Tecnico Responsabile dell'impianto¹⁰.

² Acquisita in data 15/01/2015, protocollo n. 3419.

³ Acquisita in data 26/01/2015, protocollo n. 7192.

⁴ Acquisita in data 15/05/2015, protocollo n. 46291.

⁵ Istanza acquisita in data 15/01/2015, protocollo n. 3419.

⁶ Acquisita in data 29/05/2015, protocollo n. 50530.

⁷ Acquisita in data 29/06/2015, protocollo n. 59359.

⁸ Polizza n. 2014/03/2184159, allegata alla nota in data 21/01/2014, acquisita in data 22/01/2014, protocollo n. 6187, con ultima quietanza di pagamento allegata alla nota in data 13/01/2015, acquisita in data 15/01/2015, protocollo n. 3419.

⁹ Polizza n. 2012/50/2236332, allegata alla nota in data 21/11/2012, acquisita in data 30/11/2012, protocollo n. 129434, e relative appendici n. 1 e n. 2 allegate alla nota in data 21/01/2014, acquisita in data 22/01/2014, protocollo n. 6187.

¹⁰ Allegata alla nota acquisita in data 15/01/2015, protocollo n. 3419.

Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente condotta sulla base della normativa di settore¹¹, sulla verifica della documentazione agli atti della Provincia di Verona e sulle risultanze della sopra richiamata riunione istruttoria, convocata allo scopo di valutare, congiuntamente agli Enti interessati, la documentazione presentata dalla ditta relativamente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto in oggetto.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e ss.mm.ii.

Obblighi da rispettare

La ditta Rotal Met s.r.l., con sede legale e sede operativa in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona (VR) è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate:

1. l'esercizio dell'impianto dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. ed in conformità al comma 4, articolo 177, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, come modificato dal progetto di variante di cui alla determinazione dirigenziale n. 5637/13 del 24 dicembre 2013, e con le modalità e nelle aree previste dalla Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto; in particolare, i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste da progetto¹²;
3. i rifiuti introitabili in impianto e le relative operazioni a cui gli stessi potranno essere sottoposti devono corrispondere a quanto previsto nella seguente tabella¹³:

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
020110	rifiuti metallici	R12 - R13	
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	R12 - R13	
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	R12 - R13	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	R12- R13	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12 - R13	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011

¹¹ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

¹² In particolare, secondo la "tavola: unica - data: ottobre 2013" allegata alla nota protocollo 99585 del 14/10/2013.

¹³ Tratta dalla documentazione inviata dalla ditta con nota acquisita in data 14/10/2013, protocollo n. 99585.

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011 – Reg. UE 715/2013 - p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011 – Reg. UE 715/2013 - p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998
150101	imballaggi in carta e cartone	R12 - R13	
150102	imballaggi in plastica	R12 - R13	
150103	imballaggi in legno	R12 - R13	
150104	imballaggi metallici	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011 – Reg. UE 715/2013 - p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998
150105	imballaggi in materiali compositi	R12 - R13	
150106	imballaggi in materiali misti	R12 - R13	
150107	imballaggi in vetro	R12 - R13	
160103	pneumatici fuori uso	R12 - R13 (selezione e cernita - asportazione cerchioni metallici)	
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R12 - R13	
160117	metalli ferrosi	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011
160118	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011 – Reg. UE 715/2013 - p.to 5.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
160119	plastica	R12 - R13	
160120	vetro	R12 - R13	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	
170202	vetro	R12 - R13	
170203	plastica	R12 - R13	
170401	rame, bronzo, ottone	R4 - R12 - R13	Reg. UE 715/2013
170402	alluminio	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011
170403	piombo	R4 - R12 - R13	p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998
170404	zinco	R4 - R12 - R13	p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998
170405	ferro e acciaio	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
170406	stagno	R4 - R12 - R13	<i>p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170407	metalli misti	R4 - R12 - R13	<i>Reg. UE 333/2011 – Reg. UE 715/2013 - p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R12 - R13	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4 - R12 - R13	<i>Reg. UE 333/2011</i>
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R12 - R13	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13	<i>Reg. UE 333/2011 – Reg. UE 715/2013 - p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
191202	metalli ferrosi	R4 - R12 - R13	<i>Reg. UE 333/11</i>
191203	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13	<i>Reg. UE 333/2011 – Reg. UE 715/2013 - p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
191204	plastica e gomma	R12 - R13	
191205	vetro	R12 - R13	
200102	vetro	R12 - R13	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R12 - R13	
200139	plastica	R12 - R13	
200140	metallo	R4 - R12 - R13	<i>Reg. UE 333/2011 – Reg. UE 715/2013 - p.to 3.2 lett. c) dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
200307	rifiuti ingombranti	R12 - R13	

4. i rifiuti in ingresso, sulla base della tabella sopra riportata, possono, pertanto, essere sottoposti, a seconda dei casi, alle seguenti operazioni:

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11¹⁴, come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; esso può consistere in: accorpamento/raggruppamento, confezionamento/sconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso, oppure in accorpamento/raggruppamento, selezione, separazione, cernita e riduzione volumetrica;

¹⁴ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R11.

R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;

5. assicurare che le sostanze o gli oggetti prodotti abbiano i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'art. 184 - ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.¹⁵; i rifiuti sottoposti a trattamento che non rispetteranno le caratteristiche di sostanze o oggetti stabilite dall'art. 184 - ter del D.Lgs n. 152/06, dovranno essere avviati presso impianti di recupero autorizzati ed identificati con un opportuno codice 1912xy;
6. la capacità massima di stoccaggio dell'impianto è pari a 200 Mg¹⁶ di rifiuti, comprensiva dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero;
7. in impianto non si potrà superare il numero massimo stoccabile di 10 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose (160106);
8. la potenzialità di trattamento massima complessiva dell'impianto è pari a 30 Mg¹⁷/giorno, pari a 9.000 Mg¹⁸/anno ¹⁹;
9. i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà avvenire almeno ogni due anni²⁰;
10. gli pneumatici dovranno essere stoccati al coperto, al fine di non compromettere il possibile riutilizzo/recupero;
11. deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui materiali/rottami ferrosi prevista dal D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 100/2011 e ss.mm.ii.;
12. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/2005 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs 49/2014 e ss.mm.ii.;
13. in riferimento alla gestione dei rifiuti identificati dal rifiuto 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) vanno rispettate anche le seguenti prescrizioni:
 - verificare che i veicoli in ingresso identificati con il codice CER 160106 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta e/o impianto di trattamento dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto);

¹⁵ L'art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale. Al comma 3 è scritto che nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2001 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo n. 9-bis, lettera a) e b) del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210.

¹⁶ Mg "megagrammo": unità di misura prevista dal S.I. (Sistema Internazionale di unità di misura), equivalente alla tonnellata.

¹⁷ Mg "megagrammo": unità di misura prevista dal S.I. (Sistema Internazionale di unità di misura), equivalente alla tonnellata.

¹⁸ Mg "megagrammo": unità di misura prevista dal S.I. (Sistema Internazionale di unità di misura), equivalente alla tonnellata.

¹⁹ Avendo considerato, come indicato nella documentazione presentata dalla ditta (prot. 59359 del 29/06/2015), 300 giorni lavorativi annui.

²⁰ Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce.

- la sovrapposizione dei veicoli non può superare i 5 metri di altezza e deve essere effettuata al massimo su due piani/file, e comunque senza superare la recinzione perimetrale;
 - è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; è altresì vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura;
14. deve essere mantenuta in buono stato la piantumazione con essenze sempreverdi presente lungo il perimetro dell'impianto sul lato fronte strada;
 15. l'impianto dovrà essere gestito in modo da evitare la formazione di polveri, in particolare garantendo una corretta gestione dei rifiuti; i rifiuti polverulenti, la limatura ed i trucioli dovranno essere stoccati in aree/contenitori coperti;
 16. l'impianto dovrà essere gestito in modo da evitare la formazione di emissioni maleodoranti, in particolare garantendo una corretta gestione dei rifiuti;
 17. ogni area di stoccaggio deve essere delimitata ed adeguatamente protetta;
 18. le zone di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso;
 19. le zone di stoccaggio ed i contenitori dei materiali e delle MPS²¹ prodotte dovranno essere dotati di segnali/etichette indicanti la loro natura;
 20. le materie prime presenti in impianto dovranno essere stoccate in condizioni di sicurezza e separatamente rispetto ai rifiuti;
 21. non possono essere effettuate pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
 22. le emissioni rumorose devono rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
 23. gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere conferiti a soggetti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero; il deposito dei rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il limite temporale di un anno²²;
 24. le pavimentazioni delle zone di transito e di parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali devono essere mantenute pulite ed in buono stato, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
 25. in impianto dovrà essere presente idoneo materiale assorbente per la raccolta di eventuali spanti;
 26. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in maniera da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere in condizioni di sicurezza tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto ed in maniera da non intralciare in alcun modo gli accessi e la viabilità dell'area;

²¹ Materie Prime Secondarie (terminologia non più prevista dalla normativa vigente, ma di uso comune fra gli operatori del settore, che identifica una sostanza od oggetto per il quale è intervenuta la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

²² Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

27. l'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale ed in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
28. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee; non è consentita la miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili, che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento; è vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro; è, altresì, vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi, salvo deroga ai sensi dell'art. 187, comma 2) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
29. deve essere rispettato il divieto di incenerimento di sostanze o rifiuti sul luogo;
30. deve essere tenuto presso l'impianto, il registro di carico-scarico dei rifiuti relativo all'attività di recupero degli stessi;
31. la gestione amministrativa dell'impianto, in generale, deve essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000;
32. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
33. per quanto riguarda lo scarico nel suolo delle acque di prima e seconda pioggia, la ditta è tenuta a:
 - a) - rispettare i limiti di emissione della tabella 4 dell'allegato 5, parte terza, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, e garantire l'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dello stesso allegato;
 - b) - sottoporre le acque depurate ad un controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando i parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., idrocarburi totali, COD, zinco, ferro, alluminio, piombo, rame, nichel, cromo totale;
 - c) - registrare su apposito libretto le operazioni di manutenzione/sostituzione dei filtri coalescenti;
 - d) - riportare, su apposito registro, il cambio dei filtri a carboni attivi inseriti nella fase di filtrazione, installata a valle del trattamento chimico fisico;
 - e) - mantenere tutti i manufatti impiegati per la depurazione ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
 - f) - comunicare tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all'ARPAV ogni variazione delle caratteristiche dello scarico;
 - g) - richiedere nuova autorizzazione qualora lo scarico presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate. Dare comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate a seguito di interventi di ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, ovvero a seguito di trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività;
34. deve essere comunicata tempestivamente, via fax, alla Provincia di Verona nonché al Comune di Verona (VR) ed al Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto;
35. nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto la società è tenuta ad acquisire preventivamente le relative autorizzazioni edilizie ed ambientali da parte degli Enti competenti; in particolare qualsiasi modifica dello stato dei luoghi mediante la costruzione di nuovi manufatti dovrà essere preventivamente autorizzata, sotto il profilo

- edilizio, dal Comune territorialmente competente, mentre nel caso vengano interessati gli aspetti ambientali del progetto dovrà essere preventivamente approvato dalla Provincia un progetto di variante dell'impianto approvato;
36. in caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al ripristino ambientale dell'area utilizzata; inoltre dovrà essere assicurato che non vi sia o non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, allegando alla comunicazione di cessazione dell'attività (da inviare a Provincia, Comune, Azienda ULSS ed ARPAV) una relazione che, con referti analitici, dimostri la conformità delle matrici ambientali (riferite al suolo, sottosuolo e acque di falda) ai limiti normativi vigenti; il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto dovranno essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune territorialmente competente;
 37. entro 45 giorni dall'emissione del presente atto, dovrà essere presentata, presso il Settore Ambiente della Provincia di Verona, la nuova polizza fidejussoria o l'estensione al presente provvedimento della polizza fidejussoria già prestata;
 38. la ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni di cui all'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori (compreso il titolare) con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di sicurezza), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti; tale Piano deve essere reso noto e sempre disponibile al personale che opera nell'impianto;
 39. in occasione di eventuali variazioni, la ditta dovrà comunicare, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente, i nominativi e le relative informazioni richieste dal punto 2d (iv-v) dell'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010.

Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta Regionale.

In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura esistente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13²³, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

²³ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Rotal Met s.r.l. e trasmesso al Comune di Verona (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenda per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al S.I.S.P. dell'Azienda ULSS n. 22, al Corpo di Polizia Provinciale, all'Ufficio Procedimenti Deliberativi della Provincia di Verona, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo²⁴, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica²⁵.



Il dirigente del Settore Ambiente
ing. Carlo Poli



- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

²⁴ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

²⁵ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.